



delle Camere di Commercio).

Di sensi dell'art. 61 del citato C.C. la stipulazione del mutuo deve essere approvata dal Ministro dell'Industria e Commercio.

In caso di favorevoli orientamenti nei riguardi della domanda in esame, sarebbe naturalmente necessario - come nelle precedenti operazioni sopra ricordate - richiedere apposita autorizzazione dei Ministri del Tesoro e dell'Industria e Commercio, ai sensi dell'art. 15 del Testo Unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D. P. R. 13 febbraio 1959, n° 1449.

In merito alle condizioni dell'operazione, sembrerebbe opportuno, in analogia al criterio adottato nei confronti delle altre Camere di Commercio, di applicare il tasso dell'8%.

L'Inte in parola ha chiesto di estinguere il mutuo in